

GESTIONI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI E RIMBORSI DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE INDEBITAMENTE VERSATA: CHIARIMENTI E ISTRUZIONI INPS

Con la circolare 6/5/2021 n. 75, l'INPS ha fornito i seguenti chiarimenti in merito all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2033 del Codice civile ^(*) *“alle ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni”* e le *“istruzioni operative per la gestione dei rimborsi relativamente agli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione”*.

Indicazioni normative

I contributi disciplinati dalla legge 22/7/1966 n. 613 (avente a oggetto “Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”), indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa (art. 12). Tale disposizione ha sostituito quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge 4/7/1959 n. 463, concernente l'estensione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) agli artigiani e ai loro familiari.

Dalla citata normativa emerge che **in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell'INPS ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi.**

Tale interpretazione risulta confermata dalla Corte di Cassazione che, con riferimento alla contribuzione indebitamente versata alla Gestione degli artigiani, ha stabilito che l'espresso riferimento al versamento “in qualsiasi tempo” indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere l'applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati di cui all'art. 8 del D.P.R. 26/4/1957 n. 818, in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (e ai lavoratori autonomi), i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell'obbligo contributivo e dell'eventuale diritto alla restituzione dei contributi (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 25488/2007).

A tal fine, si precisa che **le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.**

Di conseguenza, **il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale** stabilito dall'art. 2946 del Codice civile, valido per tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell'indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l'imprescrittibilità. Infatti, con riferimento al

regime della prescrizione, la norma di cui al citato art. 12 della legge n. 613/1966 non può essere considerata speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2946 del Codice civile (**).

Pertanto, trattandosi di fattispecie di indebito oggettivo, il diritto al rimborso si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 del Codice civile e non si dà luogo ad alcun effetto di convalida della contribuzione accertata come indebita.

Istruzioni operative

Sul piano operativo, nelle more del rilascio delle modifiche alla procedura per la gestione dei rimborsi, che possano facilitare l'individuazione dei rimborsi potenzialmente prescritti, si evidenzia la necessità che gli operatori INPS, «a fronte di una domanda di rimborso dell'assicurato, effettuino la produzione del rimborso soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.»

Nel caso in cui in procedura risulti l'avvenuta produzione di un rimborso, in data antecedente al 6 maggio 2021, «anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la prescrizione, l'operatore provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione». Per escludere dal pagamento le somme associate a versamenti prescritti, gli operatori INPS possono inserire un credito spia di tipo 3.

(*) Art. 2033 del Codice civile
“INDEBITO OGGETTIVO”

«Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.»

() Art. 2946 del Codice civile**
“PRESCRIZIONE ORDINARIA”

«Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.»